DEA CAPITAL

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO LA SOCIETÀ DEA CAPITAL S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), si rende noto che, in data 28 febbraio 2019, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia ("**Fondazione**") e DeA Capital S.p.A. ("**DeA Capital**") hanno stipulato un contratto di compravendita (il "**Contratto**") avente ad oggetto n. 10.795 azioni di categoria A rappresentative del 5,97% del capitale sociale di DeA Capital Real Estate S.G.R.p.A. (la "**Società**") detenute da Fondazione (la "**Partecipazione**"). Il prezzo di acquisto della Partecipazione è stato corrisposto mediante attribuzione a Fondazione di n. 5.174.172 azioni proprie di DeA Capital, rappresentanti l'1,68% del capitale sociale di DeA Capital (le "**Azioni Corrispettivo**"). L'esecuzione del Contratto ha avuto luogo in data 1 marzo 2019.

Il Contratto prevede che, per un periodo pari a 6 (mesi) mesi a partire dalla data di esecuzione del Contratto medesimo, Fondazione non potrà trasferire, ad alcun titolo, direttamente o indirettamente (anche per interposta persona), in tutto o in parte, le Azioni Corrispettivo a soggetti terzi (il "**Lock-up**"). Si segnala che il Lock-Up costituisce una previsione riconducibile a pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUF.

Le informazioni essenziali sulle pattuizioni rilevanti contenute nel Contratto, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono pubblicate sul sito internet www.deacapital.it.